

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

RICORRE

BOTTAI ALESSIO, residente a Torino, C.so Belgio 51, C.F. BTTLSS84M30L219B, rappresentato e difeso per delega in calce al presente atto dall'Avv. Roberto Carapelle (C.F. CRPRRT61M05L219Y) e nel suo studio in Torino, Via San Pio V° 20 elettivamente domiciliato, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC *avvcarapelle@pec.carapelle-clivio.it*, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/7432141.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore, ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici della medesima in Torino, Via dell'Arsenale, 21

e nei confronti di

CANOFARI ANNALISA, residente in TORINO, C.so Giulio Cesare 21 .

per l'annullamento

previa sospensione, del decreto del Direttore Regionale del Piemonte prot. 6944 dell'08.06.2021 con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado classe di concorso A22 in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all'art. 2 comma 1;

lett. a) avere svolto “*tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.

lett. b) avere svolto *“almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”*

e di tutti gli atti ad esso antecedenti e successivi ed in particolare la graduatoria regionale dei vincitori del concorso pubblicata in data 28.06.2021.

* * * * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del 23.04.2020 e D.D. n. 783 dell'08.07.2020, nella classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado.

2) Il ricorrente ha superato la prescritta prova scritta conseguendo il punteggio di 56/80 a cui sarebbero stati aggiunti i servizi per i titoli valutabili dichiarati ovverosia *“dottorato in studi storici”* conseguito nell'a.a. 2014/2015 presso l'Università degli Studi di Torino e *“Diploma di specializzazione della Scuola di alta formazione e di studio presso la scuola di archiviazione, poligrafia e diplomatica del MIBACT”* (doc.1, doc.2, doc.3).

3) Il ricorrente alla data di presentazione della domanda aveva il seguente stato di servizio:

- a.s. 2017/2018: chiamato dalla graduatoria di istituto della scuola NIEVO – MATTEOTTI di Torino per la classe di concorso A022 dal 25.10.2017 al 30.06.2018 per attività alternative alla religione cattolica (doc.4)
- a.s. 2018/2019 chiamato dalla graduatoria di istituto del CPIA 3 di Torino nella classe di concorso A022 dall'08.10.2018 al 31.08.2019 – doc.5
- a.s. 2019/2020 chiamato dalla graduatoria di istituto del CPIA1 nella classe di concorso A022 – doc.6.

4) In data 08.06.2021 il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto di esclusione per mancanza di requisito di servizio asseritamente preceduto da comunicazione di avvio del procedimento con nota protocollo 6593 del 27.05.2021 (doc.7).

* * * * *

MOTIVI DEL RICORSO

A) VIOLAZIONE ART. 7 – 8 LEGGE 241/1990

La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione di cui alla nota protocollo n. 6593 del 27.05.2021 non è mai stata comunicata al ricorrente, che non ne ha mai preso visione e, di conseguenza, non ha potuto darvi riscontro.

Nello stesso provvedimento impugnato non è data indicazione alcuna della “*comunicazione personale*” fatta al ricorrente, né delle modalità (consegna a mani, invio per posta certificata, posta raccomandata, ecc.) con cui sarebbe stata effettuata.

Si è così impedito al ricorrente di far valere le proprie ragioni in sede amministrativa (oggetto del successivo motivo di ricorso) che, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (C.d.S. sez. V, 05.06.2018 n. 3399) “*avrebbe potuto influire nel contenuto formale del provvedimento*”.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 C. 2 D.D. 510/2020

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DISPARITA’ DI TRASFERIMENTO – PERPLESSITA’

L’art. 2 c.1 (“**requisiti di ammissione**”) così dispone alle lettere a) e b):

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno

scolastico 2019/2020 partecipa con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”.

Il requisito della lettera b) !è pacificamente posseduta dal ricorrente il quale negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ha insegnato nella classe di concorso A022 la materia di italiano, storia e geografia nella scuola media inferiore del CPIA di TORINO.

Nell'anno scolastico 2017/2018 il ricorrente era iscritto nella graduatoria d'istituto della scuola NIEVO – MATTEOTTI di TORINO nella classe di concorso A022.

Veniva individuato da tale graduatoria per la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 25.10.2017 al 30.06.2018 per attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica.

In merito all'obbligo di ottenere l'attività di insegnamento alternativo alla religione cattolica, dopo la fondamentale sentenza 2749/2010 del Consiglio di Stato, ricordiamo

la nota MEF 07.03.2011 prot. n. 26482 che afferma:

“In relazione ai numerosi quesiti pervenuti circa le modalità di pagamento delle ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito alle modalità di pagamento di tali attività.

Al riguardo, poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Al fine dell'attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

- 1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;*
- 2) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;*
- 3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;*

4) personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate”.

Venendo all’attribuzione del punteggio relativo al servizio la prima apertura si è avuta con il DM 131 del 13.06.2007 che ha espressamente previsto che il servizio di attività alternativa alla religione cattolica fosse valutabile come servizio non specifico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia (nota 6 della tabella valutazione titoli).

A seguito di ripetuti interventi giurisprudenziali contro provvedimenti del MIUR che non ritornava utile tale servizio ai fini dell’aggiornamento punteggi delle GAE (a tal proposito vedasi Tribunale di Teramo del 2015 ove con estrema chiarezza e sentitività così si motiva:

“Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione del servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curricolare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quali implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia del contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria”. Con l’OM 60/2020 istituiva delle ccdd GPS all’art. 15 c. 2 si legge:

“Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici”.

Questo vale anche per gli iscritti in prima fascia (docenti in possesso di abilitazione) da cui provvedeva in quota percentuale in relazione ai posti disponibili per le mansioni a tempo indeterminato.

Alla luce di tale esclusione normativa e giurisprudenziale il servizio svolto in attività

alternativa alla religione cattolica chiamati in base allo scorrimento della graduatoria della classe di concorso di istituto più affine a quella dei servizi previsti per tale attività dal Collegio docenti, non può essere considerato *tamquam, non esset*.

Può evidentemente non essere considerato fra i servizi cd “specifici” della classe di concorso per la quale si concorre a norma dell’art. 1 c. 1 lett. b DD 510/2020, ma altrettanto evidentemente a parere di questa difesa non può ritenersi mai ricompresa fra i servizi “non specifici” della classe di concorso utili ai fini del computo totale di cui all’art. 1 c. 1 lett. a.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Del fumus si è detto.

Il periculum è evidente in quanto solo mediante la sospensione del provvedimento di esclusione e la relativa ammissione alla fase di valutazione dei titoli potrà consentire al ricorrente di collocarsi in posizione utile per poter essere destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato.

* * * * *

Tutto ciò premesso si assumono le seguenti

CONCLUSIONI

- accogliersi il ricorso
- Vinte le spese.

Si producono:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Esito prova scritta
- 3) Graduatoria regionale
- 4) Contratto di lavoro a.s. 2017/2018

5) Contratto di lavoro a.s. 2018/2019

6) Contratto di lavoro a.s. 2019/2020

7) Decreto Direttore Generale USR PIEMONTE 08.06.2021 prot. 6944.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115 in quanto trattasi di causa di pubblico impiego e il reddito familiare nell'anno 2020 non è stato superiore a € 35.240,04.

Torino, 31 Agosto 2021

Avv. Roberto Carapelle

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 472/2022 dell'11-13/05/2022, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. Seconda, nel giudizio RGN 791/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Piemonte" della sezione "T.A.R.".